

gione Cattolica, anche i Vescovi erano ammessi in queste adunanze; come pure alcuni Abati e Priori, i quali ora sono del tutto esclusi.

Sebbene vi sieno dei Nobili che possiedono terre con mero e misto imperio, ed hanno il titolo di Baroni, passano con tutto ciò fra quelli del secondo Ordine, e si chiamano *Lairds*. Questi compongono il secondo Ordine del Parlamento insieme con la bassa Nobiltà, e coi Deputati delle Città e Contee. Erano questi Deputati per l'addietro sino al numero di 153. cioè 84. delle Provincie, e 69. delle Comunità, o Borghi reali; ma il numero de' Nobili non era determinato. Radunati che si erano, innanzi di propor cosa alcuna, eleggevano una Comunità di otto persone cavate da tutti gli Ordini, le quali insieme con i grandi Uffiziali della Corona esaminavano tutto ciò che dovea proporsi al Parlamento; e stabilivano quali cose fossero da riferire, e quali da rigettare, in guisa che se la Comunità non le approvava, non v'era cosa alcuna che proporsi potesse nel Parlamento. Approvato poi che fosse stato qualunque atto dal Parlamento, v'era bisogno della confermazione del Re, acciocchè potesse aver forza di legge; e quando il Re non vi fosse presente, l'atto medesimo dovea essere confermato dal Commissario da lui eletto, il quale toccando l'atto colla cima dello Scettro, s'intendeva approvato.

Una differenza essenziale però passava tra il